

TI_GERICHTE 16.2002.78 vom 15. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.78

FR: TI_GERICHTE 16.2002.78 du 15 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 16.2002.78 del 15 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.01.2003
16.2002.78

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.78 Lugano 15 gennaio 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 settembre 2002 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 4 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 giugno 2002 da _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice; esaminati gli atti; considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 6 giugno 2002 _____ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal marito _____ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 6'772.- oltre accessori, considerati saldo del contributo alimentare da questi dovuto alla moglie per il periodo da maggio 2001 ad aprile 2002 (doc. D). A valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto il decreto 14 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, prolato nell'ambito della procedura di adozione di misure cautelari da lei promossa sulla base dell'art. 145 vCC (doc. B). Il convenuto si è opposto all'istanza, sollevando eccezione di estinzione del credito per compensazione con un credito proprio di importo superiore, corrispondente alle ripetibili, tasse e spese di giustizia riconosciutegli con precedenti sentenze regolarmente passate in giudicato, oltre ad alimenti pagati in eccesso. Sostiene che la compensazione era stata proposta dall'istante medesima con scritto 20 febbraio 2002 del proprio legale (doc. 2). 2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nel decreto cautelare 14 dicembre 2001, ha accolto l'istanza, non potendo dedurre dalla documentazione agli atti un accordo delle parti sulla compensabilità dei reciproci crediti ai sensi dell'art. 125 CO. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 settembre 2002, l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ammesso l'eccezione di compensazione. Con osservazioni 11 ottobre 2002 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul

quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a). 5. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, se l'opponente non prova con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, oppure non dimostri che è prescritto. Nel caso concreto non è controverso il carattere esecutivo del decreto cautelare 14 dicembre 2001 sulla base del quale l'istante postula il pagamento dell'importo posto in esecuzione, mentre è contestata la proponibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso, eccezione che, di principio, se il credito opposto in compensazione è comprovato mediante documenti, permette di inibire la domanda di rigetto dell'opposizione (Staehelin , in Comm. di Basilea, 1998, n. 4 e 10 ad art. 81 LEF). L'art. 125 n. 2 CO esclude l'estinzione mediante compensazione, contro la volontà del creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al fabbisogno del creditore. L'esclusione della compensazione non vale tuttavia illimitatamente, ossia relativamente a tutto il credito oggetto di esecuzione, ma soltanto nella misura del minimo vitale, ossia per quanto garantisce il fabbisogno del creditore. 6. Nel caso concreto, la censura principale formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, il preteso consenso della moglie a compensare i crediti propri con quelli del marito non è desumibile da nessun atto del processo e tantomeno dallo scritto 20 febbraio 2002 del legale dell'istante (doc. 2). Infatti, se è vero che dal conteggio allegato al medesimo si potrebbe fors'anche pensare a tale intenzione, quel documento appare piuttosto come un messaggio interno alla parte, ossia allestito dalla patrocinata per il suo avvocato. Per contro, la determinante volontà espressa all'indirizzo della controparte dev'essere letta nello scritto inviato al patrocinatore della moglie dove non v'è nessun accenno a una possibilità di compensazione. Anzi, nel medesimo, l'avvocato dell'istante chiede al convenuto "come e quando pagherà" il dovuto che indica nella differenza fra il credito alimentare maturato a fine 2001 (fr. 13'108.-) e i pagamenti effettuati allo stesso titolo fra giugno e dicembre (fr. 6'860.-), oltre alle mensilità scadute di gennaio e febbraio 2002. Per quanto riguarda le ripetibili di precedenti procedimenti, non solo esse vengono omesse nell'accennata operazione contabile, ma vengono addirittura messe in dubbio quanto al loro ammontare (Non mi capacito circa le ripetibili da te esposte ... : doc. 2). È pertanto irrilevante ciò che afferma la resistente, ossia in buona sostanza che il conteggio da lei allestito non è stato allegato allo scritto del proprio legale, ma solo al documento prodotto agli atti del processo (Osservazioni, pag. 4). 7. Il ricorrente osserva che il credito della parte beneficiaria di alimenti -in mancanza di accordo sulla compensazione- non è compensabile che limitatamente a quanto è necessario al proprio mantenimento e rimprovera pertanto

all'escutente di non aver dimostrato l'assoluta necessità della prestazione richiesta (ricorso, punto 7). Evidentemente questa affermazione non vuol mettere in dubbio la validità del titolo su cui è fondata l'esecuzione, ma concerne l'eccezione di compensazione, rimasta senza contestazione né risposta a causa dell'assenza dell'istante dal contraddittorio. Dal che si potrebbe concludere, seguendo la dottrina dominante anche in materia di rigetto dell'opposizione, che l'istante -contrariamente all'onere che le incombeva- non ha effettivamente dimostrato trattarsi di un caso d'applicazione dell'art. 125 n. 2 CO, ovvero che un'eventuale compensazione avrebbe compromesso il suo minimo vitale (Aepli , in Comm. di Zurigo, 1991, art. 125 CO, N. 82; Staehelin , op. cit., art. 81 LEF, N. 12). Sennonché, non solo vi sono pareri discordi (e peraltro condivisibili) sull'accennato onere della prova (Gessler , Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in SJZ 1987, pag. 256 e 257), ma nemmeno l'entità dei crediti alimentari decisi nel noto decreto cautelare avrebbero dovuto indurre il giudice del rigetto a porsi il problema dell'eccesso sul minimo vitale. Non si può pertanto concludere -con riferimento ai principi informativi esposti al precedente capoverso 4- che il primo giudice abbia applicato l'art. 125 CO in modo manifestamente errato, ovvero tanto da dover considerare arbitraria la sua decisione. In altre parole egli non ha frainteso in modo clamoroso il significato del disposto di legge, così che la sua decisione -ancorché opinabile- non appare insostenibile (Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 327 CPC, m. 13). 8. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato titoli di cassazione, dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 12 settembre 2002 di _____ è respinto. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.